

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01076 del 20/05/2025

Proposta n. 1128 del 19/05/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Giuseppe Rogai, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Preta, Foglio 103 Part. 75 (sub 1-2), 81 (sub 2-3-4), 82 (sub 3-5-6-8-9-10-11) - ID 9816

Proponente:

Estensore	LUZZI FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Giuseppe Rogai, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Preta, Foglio 103 Part. 75 (sub 1-2), 81 (sub 2-3-4), 82 (sub 3-5-6-8-9-10-11) – ID 9816.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio

speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone “*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*”;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel Testo unico della ricostruzione privata, all'articolo 70, comma 2, è stabilito che “*In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo*”;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., “Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”, all'art. 1 è stato disposto che “*1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2025**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020*”;

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200003346632024, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 506484 del 15/04/2024, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale, ai sensi Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., per conto del Sig. Giuseppe Rogai, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Preta, Foglio 103 Part. 75 (sub 1-2), 81 (sub 2-3-4), 82 (sub 3-5-6-8-9-10-11) – ID 9816;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 691051 del 27/05/2024, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della

correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

- il professionista incaricato ha trasmesso, per il tramite della piattaforma informatica Ge.Di.Si., delle integrazioni documentali acquisite ai prot. nn. 1293887 del 21/10/2024, 1296581 del 22/10/2024 e 1585086 del 30/12/2024;

DATO ATTO che con nota prot. 49654 del 16/01/2025, questo Ufficio ha convocato la Conferenza Regionale per acquisire i necessari nulla-osta d'intervento;

VISTE le integrazioni trasmesse dal professionista incaricato e acquisite ai prot. nn. 128792 e 132336 del 03/02/2025;

DATO ATTO che:

- con nota acquisita al prot. 349146 del 20/03/2025, il Comune territorialmente competente ha trasmesso parere negativo in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio;
- con nota prot. 404624 del 04/04/2025 l'Ufficio Speciale ha trasmesso la Determinazione n. A00640 01/04/2025 di Conclusione negativa della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo unico della ricostruzione privata, di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., convocata per l'intervento in oggetto;

DATO ATTO altresì che con nota prot. n. 437384 del 14/04/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante quanto riportato nel capoverso che precede, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che:

il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Giuseppe Rogai, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Preta, Foglio 103 Part. 75 (sub 1-2), 81 (sub 2-3-4), 82 (sub 3-5-6-8-9-10-11) – ID 9816.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata

☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

**INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI GRAVI DI EDIFICI AD USO ABITATIVO
(CAPO III, SEZIONE III del TURP)**

Dati generali

Provincia

Rieti

Comune

Amatrice

Indirizzo

Fraz. Preta

Richiedente

Giuseppe Rogai

Professionista

Ing. Roberto Regni

Dati Catastali

Foglio 103 Part. 75 (sub 1-2), 81 (sub 2-3-4),
82 (sub 3-5-6-8-9-10-11)

Dati identificativi dell'istanza

GEDISI

ID fascicolo: 1205700200003346632024 del 13/04/2024

ID ultima richiesta:

USR

ID Istanza: 9816

Protocollo: 506484 del 15/04/2024

Istruttore: Ing. Michelangelo Aglieri Rinella

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)

sì ☐ no ☒

Bonus fiscali

sì ☐ no ☒

Tipologia dell'intervento:

Riparazione con rafforzamento locale ☐

Demolizione crollante ☐

Crollante vincolato ☐

Ripristino con miglioramento sismico ☐

Demolizione e ricostruzione ☒

Destinazione e tipologia immobile:

Residenziale ☒

Prevalentemente residenziale ☐

Produttivo assimilabile a residenziale ☐

Produttivo ☐

Natura giuridica del richiedente:

Singolo proprietario ☐

Rappresentante di comunione ☐

Rappresentante di condominio di fatto ☐

Amministratore di condominio registrato ☐

Presidente di consorzio ☒

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Giuseppe Rogai relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto al NCEU Foglio 103 Part. 75 (sub 1-2), 81 (sub 2-3-4), 82 (sub 3-5-6-8-9-10-11) ID 9816.

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 506484 del 15/04/2024 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici con danni gravi, per conto del Sig. Rogai Giuseppe, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice, distinto in Catasto al foglio 103, mappale 75, 81, 82 (GEDISI);
- con nota Prot. 691051 del 27/05/2024 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 1008054 del 08/08/2024 (prot. Comune n. 15174 del 08/08/2024) il Comune di Amatrice invitava il tecnico incaricato a revisionare la documentazione già presentata sulla base della check list approvata con determina n. 6 del 05/08/2024 e a caricare gli elaborati mancanti tramite integrazione sulla piattaforma informatica GEDISI;
- con nota Prot. 1113453 del 12/09/2024, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con note Prot. 1293887 del 21/10/2024, prot. 1296581 del 22/10/2024 e prot. 1585086 del 30/12/2024, il tecnico incaricato rispondeva alla richiesta di integrazioni prot. 691051 del 27/05/2024 ed allegava inoltre la documentazione necessaria ai fini della convocazione della Conferenza Regionale;
- con nota Prot. 49654 del 16/01/2025 veniva convocata la Conferenza Regionale dei Servizi in modalità videoconferenza per giorno 6 febbraio 2025 alle ore 10:45;
- con note prot. n. 0094783 del 27/01/2025 e prot. n. 0112779 del 29/01/2025, il Comune di Amatrice e l'Area Pianificazione e ricostruzione pubblica hanno formulato richieste di integrazioni documentali al fine del rilascio dei pareri di competenza, a cui il tecnico di parte ha dato riscontro con nota prot. n. 128792 del 03/02/2025;
- con nota Prot. 177082 del 12/02/2025 è stato prorogato di 30 giorni il termine di conclusione della Conferenza in quanto in sede di riunione il Comune di Amatrice ha evidenziato criticità nelle integrazioni documentali prot. 128792 del 03/02/2025;
- con nota Prot. 349146 del 20/03/2025 (prot. Comune n. 5584 del 20/03/2025) il Comune non avendo ricevuto chiarimenti e documentazione integrativa ha espresso parere negativo;
- con Determinazione n. A00640 del 01/04/2025 è stata disposta la conclusione negativa della Conferenza Regionale;
- con nota Prot. 437384 del 14/04/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;
- che il Comune di Amatrice con nota prot. n. 5584 del 20/03/2025, acquisito al Prot. Reg. n. 349146 del 20/03/2025 ha espresso parere negativo alla completezza della SCIA edilizia;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 15/05/2025

L'Istruttore
Ing. Michelangelo Aglieri Rinella

Copia